



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Ministero della Salute

DGISAN

0059712-P-07/10/2019



353457564

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

E p.c.

Associazioni di categoria
Settori tutti

OGGETTO: Chiarimenti procedurali sul rilascio di Certificazioni Sanitarie per l'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi

In relazione all'argomento indicato in oggetto, considerando il persistere di richieste di chiarimento indirizzate allo scrivente ufficio e con l'intento di incrementare l'armonizzazione delle procedure applicate sul territorio nazionale, si forniscono di seguito alcuni elementi di chiarimento.

Si ribadisce, per ogni caso di dubbio interpretativo, l'utilità di riferire alle "*Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti*" pubblicate sul sito web del Ministero della Salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni sanitarie relative a fasi produttive a monte del punto di esportazione, il veterinario certificatore deve acquisire le informazioni pertinenti mediante una filiera di certificazione. Tali garanzie possono essere richieste ad una altra autorità competente sia se non sono reperibili da fonti istituzionali sia se i requisiti richiesti sono specifici del Paese terzo di destinazione (es. diversi limiti microbiologici rispetto a quelli stabiliti a livello di UE, oppure riconoscimento diversificato dei territori ufficialmente indenni per talune malattie).

Tuttavia, il certificatore ufficiale NON deve richiedere attestazioni in merito a:

- requisiti sanitari uguali o equivalenti a quelli stabiliti dalla norma nazionale e comunitaria
- problematiche di cui è già a diretta conoscenza
- informazioni che è possibile acquisire da sistemi informativi ufficiali o altre fonti istituzionali.

Per le medesime motivazioni, anche gli OSA e gli operatori commerciali NON devono fare istanza di certificazione sanitaria per spedizioni intermedie (dirette ad altro operatore nazionale) prive di attestazioni concernenti requisiti aggiuntivi, ma solo per attestazioni sanitarie inerenti requisiti aggiuntivi alla norma UE e per spedizioni finali con destinatario della merce localizzato in un Paese Terzo.

Con preghiera di assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

Dott. Pietro Noe